



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli **Esperti Contabili di Roma**

A cura del Gruppo "Studio costituzione organismo ed elaborazione testi" della Commissione Crisi da Sovraindebitamento

**STUDIO PER LA COSTITUZIONE
DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA**

7 Marzo 2014



AUTORI DEL DOCUMENTO

Stefano Malatesta (*coordinatore*)

Maria Cristina Catalani

Elisabetta Ciuffa

Lorenzo Lera Filippini

Emma Visconti

**Gruppo “Studio costituzione organismo ed elaborazione testi”
della Commissione Crisi da Sovraindebitamento**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma



SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA	5
2. ITER LEGISLATIVO	6
3. PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI	7
4. LE PROCEDURE (ACCORDO, PIANO E LIQUIDAZIONE)	8
5. LE FUNZIONI DEGLI O.C.C. E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI	9
6. LA POSIZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	10
7. L'ESDEBITAZIONE	11
8. COMPENSI	12
9. SANZIONI.....	12
10. CASISTICA E GIURISPRUDENZA	13
11. BOZZA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	14
12. CONCLUSIONI	22
APPENDICE NORMATIVA E ALLEGATI.....	23



INTRODUZIONE

Dopo la positiva esperienza del Gruppo Sovraindebitamento in seno alla Commissione Arbitrato e Conciliazione, con la pubblicazione nel maggio del 2012 del primo documento di studio sulla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, il nuovo Consiglio dell'Ordine di Roma ha ritenuto opportuno istituire nel 2013 un'apposita commissione dedicata alla disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Obiettivo specifico di questa Commissione culturale, oltre i consueti previsti, quello di realizzare uno studio per la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi (Occ) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, elemento cardine delle nuove procedure concorsuali, essendo chiamata la nostra categoria professionale, insieme a quella dei Notai e degli Avvocati, a svolgere un ruolo primario nell'ambito della citata disciplina.

Su tali presupposti, l'apposito gruppo formato all'interno della Commissione ha lavorato allo studio oggetto del presente documento, avvalendosi anche degli autorevoli contributi di magistrati, avvocati, notai ed altri colleghi, nonché di rappresentanti di altre categorie interessate dalle nuove disposizioni, raccolti nel corso dei vari eventi formativi organizzati dalla stessa Commissione nell'anno trascorso.

Due le principali linee guida dello studio, la collegialità dell'organismo di composizione, necessaria per contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso, e la multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità dell'Organismo), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Per il nostro Ordine territoriale, la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi è – a parere di chi scrive – da svincolare da criteri di profittevolezza o di capacità di autofinanziamento, quanto piuttosto da incentrare su una valutazione di sostenibilità economica, nell'ottica di un doveroso servizio da svolgere nell'interesse della collettività e della propria categoria professionale.

Se da un lato, infatti, è innegabile che dopo due anni dalla loro introduzione nel nostro ordinamento le nuove procedure non hanno ancora trovato significativa diffusione, dall'altro è altrettanto innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato in tale ambito alla nostra professione, soprattutto in un momento di congiuntura economica così difficile come il presente.

Se, infine, si considera che secondo il Consiglio di Stato gli organismi costituiti dai citati ordini professionali sono immediatamente operativi, anche in assenza dell'atteso Regolamento Ministeriale, e che secondo alcuni isolati autori la proposta di accordo nell'ambito della procedura di composizione della crisi potrebbe essere accessibile addirittura ai soggetti fallibili, appare ancor più evidente la rilevanza che l'Organismo di Composizione della Crisi è potenzialmente destinato ad assumere.

Gabriele Felici
Vice Presidente Commissione

Andrea Giorgi
Presidente Commissione



1. PREMESSA

La legge 3 del 27/1/2012 "Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio", in vigore dal 29/2/2012 e successivamente modificata dal D.L. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nuova procedura concorsuale destinata al superamento della crisi da sovraindebitamento di debitori non fallibili, tra cui anche consumatore, imprenditore agricolo e start up innovativa¹.

Il nostro Paese ha raccolto gli inviti della Commissione Europea che, in più occasioni, era intervenuta per sensibilizzare gli Stati Membri nel promuovere soluzioni giuridiche idonee a fronteggiare il problema del debito ed incentivare l'utilizzo del credito quale fattore di crescita economica.

Gli Stati membri (salvo alcune eccezioni) ed in particolare la Francia, la Germania e l'Inghilterra si erano dotate da tempo di sistemi organici di norme destinate alla soluzione del sovraindebitamento seppur diverse sono state le scelte operate in ordine alla natura della procedura, ai destinatari, agli effetti e ai soggetti incaricati della gestione del procedimento.

Il nostro Ordine si è già occupato del tema "sovraindebitamento" pubblicando nel maggio 2012 (a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge) un documento dal titolo "*legge n. 3 del 27.01.2012 disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento prime analisi ed osservazioni*" a cura del Gruppo Sovraindebitamento della Commissione Arbitrato e Conciliazione al quale si rinvia per una più approfondita disamina del panorama internazionale e della normativa introdotta in Italia.

Il presente documento si propone come studio per la costituzione, da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) – introdotto e disciplinato dalla Legge 3/2012 ed elemento cardine delle procedure suddette.

I Regolamenti Ministeriali che dovranno definire e disciplinare l'istituzione e il funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi non sono ancora stati emanati; la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 25 luglio 2013 ha ritenuto di non poter esprimere un parere favorevole in ordine allo schema di Decreto Ministeriale sottoposto al suo esame dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e ne ha raccomandato un complessivo riesame per diverse ragioni di diritto.

Nel contempo il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso, ha chiarito che la legge n. 3/2012 è direttamente esecutiva e prescinde dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo.

L'Ordine degli Avvocati di Bari, anticipando tale esito, fin dal giugno 2013 ha costituito al suo interno l'Organismo di Composizione della Crisi di riferimento emanando un regolamento mutuato in buona parte dalla normativa sulla mediazione.

¹ Imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditore cessato, socio illimitatamente responsabile, professionisti, artisti, società professionali, associazioni professionali, enti privati non commerciali, enti pubblici, onlus, associazioni e fondazioni non riconosciute, associazioni sportive, etc



Tra gli effetti più rilevanti della normativa si segnala il beneficio della "esdebitazione" per il debitore meritevole che rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano atteso che i soggetti non fallibili ai sensi dell'art. 2740 c.c. rimanevano esposti a responsabilità patrimoniale perpetua (salvo appunto limitazioni stabilite dalla legge).

2. ITER LEGISLATIVO

Il lungo e complicato *iter* legislativo che ha condotto alla approvazione della Legge 3/2012 viene così riassunto nelle relazioni dei lavori parlamentari:

- iniziato al Senato nel **settembre 2008** con l'esame in Commissione Giustizia dell'AS 307, presentato dal Senatore Centaro. Approvato da quel ramo del Parlamento nell'aprile 2009, il provvedimento è giunto all'esame della Camera (AC. 2364) dove la Commissione Giustizia l'ha approvato in sede legislativa il **26 ottobre 2011**, apportando però modificazioni che hanno determinato la necessità di un ulteriore esame al Senato (AS 307-B);
- nelle more della definitiva approvazione del testo, il Governo Monti ha ritenuto di dover accelerare l'introduzione dell'innovativo procedimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il **Decreto-Legge n. 212 del 2011**, il cui testo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera;
- la consapevolezza dello stato ormai avanzato dell'iter dell'AS 307-B ha indotto il Senato – chiamato ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in prima lettura – ad **anteporre alla conversione l'approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare**. Ed ecco che è stata velocemente approvata e pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012 la legge n. 3 del 2012, destinata ad **entrare in vigore il 29 febbraio 2012**;
- con la legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore (a causa di una voluta lunga *vacatio legis*), la Commissione Giustizia del Senato ed il Governo hanno ritenuto di poter **utilizzare l'iter di conversione del decreto-legge per correggere alcuni aspetti della legge 3/2012**. Ciò spiega le **ampie modifiche** che il Senato aveva apportato al testo originario del decreto-legge, giunte all'esame della Camera con l'A.C. 4933; il **capo I** del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, nel testo approvato dal Senato, disciplinava il **sovraindebitamento del solo consumatore**;
- il testo del disegno di legge di conversione trasmesso dal Senato introduceva poi un nuovo **Capo I-bis**, volto a **modificare la legge n. 3 del 2012**, con riguardo alle crisi da sovraindebitamento in generale, la cui disciplina veniva adeguata alle innovazioni introdotte con specifico riguardo al consumatore, di cui era riprodotta buona parte dei contenuti. La Commissione Giustizia della Camera, chiamata ad esaminare le complesse novelle alla legge sul sovraindebitamento nei tempi ristretti della conversione di un decreto legge ha preferito eliminare dal decreto-legge tutti gli interventi sulla materia (come si evince dal resoconto della Commissione del 7 febbraio 2012), invitando il Governo a provvedere eventualmente presentando un apposito disegno di legge;
- il decreto-legge 212/2011 è stato così convertito dalla legge 10/2012, che ne ha anche modificato il titolo in "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile". Ciò che residua



infatti, dopo il procedimento di conversione, sono solo 5 articoli del decreto-legge (dall'articolo 13 al 17);

- è dunque entrato in vigore il testo della legge 3/2012, senza modifiche mentre contestualmente il Governo presentava alla Camera il disegno di legge A.C. 5117;
- l'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito dalla legge 221/2012, ha riformato il Capo II della legge 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge A.C. 5117.

Il DL 179/2012 ha introdotto importanti modifiche alla Legge 3/2012 delineandone l'assetto definitivo; in particolare ha:

- attribuito ai professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare i compiti e le funzioni dell'O.C.C. in via permanente (e non solo transitoria in attesa dei regolamenti attuativi come prevedeva la prima formulazione della legge);
- definito la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano (caratterizzata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori ma basata esclusivamente su una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza del consumatore);
- inciso sul contenuto del piano prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);
- stabilito la vincolatività della proposta omologata anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;
- ridotto al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;
- introdotto la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;
- introdotto l'istituto della esdebitazione.

3. PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

L'art. 6 della L. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla



stessa legge e che, con le medesime finalità, il consumatore² può anche proporre un piano fondato sulle previsioni ed avente il medesimo contenuto dell'accordo da sovraindebitamento.

Il sovraindebitamento viene così definito dal secondo comma dell'art. 6:

- a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero
- b) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Le cause di inammissibilità all'accesso delle procedure per il debitore, anche consumatore, sono:

- a) la soggezione a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge;
- b) aver ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedura di sovraindebitamento;
- c) aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore);
- d) aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

I soggetti ammessi alla procedura vengono individuati nella Legge 3/2012 tra quelli non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali e, quindi, la loro identificazione deve essere fatta in termini negativi;

possono pertanto accedere alla procedura i soggetti, persone fisiche e giuridiche che:

- non svolgono attività di impresa (professionisti, artisti e lavoratori autonomi) e le società professionali ex L. 183/2011, ;
- sono imprenditori commerciali "sotto soglia"³ (art. 1 l. fall.) o che hanno cessato l'attività da oltre un anno (art. 10 l. fall.);
- sono imprenditori non commerciali;
- sono enti privati non commerciali: associazioni e fondazioni riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, enti lirici, Onlus, etc;
- imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);
- start up innovativa.

4. LE PROCEDURE (ACCORDO, PIANO E LIQUIDAZIONE)

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è di tipo concorsuale a carattere volontario, la legge prevede tre procedimenti:

- a) proposta di accordo:** ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori;

² Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta

³ Attivo patrimoniale non superiore a € 300 mila, ricavi lordi non superiori a 200 mila, debiti non superiori a € 500 mila.



- b) piano del consumatore:** riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti e prescinde da un accordo con i creditori in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del giudice;
- c) liquidazione del patrimonio:** consiste, analogamente a quello fallimentare, nella liquidazione di tutti i beni del debitore compresi quelli sopravvenuti (ad eccezione dei beni aventi carattere personale); prescinde da un accordo con i creditori ed è soggetta esclusivamente all'omologazione da parte del giudice. Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni cautelari o esecutive.

5. LE FUNZIONI DEGLI O.C.C. E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI

L'art. 15 della L. 3/2012 delinea le funzioni degli Organismi di Composizione della Crisi, figura chiave della procedura da sovraindebitamento. Tale Organismo, di natura pubblicistica, svolge diversi compiti e funzioni dall'inizio alla conclusione della procedura; in sintesi:

- assiste il debitore nella formulazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e nella predisposizione del piano di pagamento oggetto dello stesso (scadenze e modalità di pagamento dei creditori, eventuali garanzie da rilasciare per l'adempimento dei debiti, modalità per l'eventuale liquidazione dei beni);
- verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- predisporre e invia della relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute.

Gli Organismi di Composizione della Crisi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge, e previa autorizzazione del giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Il comma 9 dell'art. 15 L. 3/2012 prevede altresì che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti – in via definitiva dopo le modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 - anche da un professionista (o società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui



all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni⁴, ovvero da un notaio. In tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato, su istanza del debitore che deposita il ricorso per l'accesso alla procedura.

L'attribuzione all'O.C.C. di tante ed eterogenee funzioni nelle varie fasi delle procedure (consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del giudice, controllore nell'interesse dei creditori), oltre a richiedere il possesso di numerose competenze tecniche specifiche, potrebbe ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Tali criticità sono state affrontate nella bozza di regolamento (cfr. capitolo 11 del presente documento) prevedendo una adeguata formazione da parte dei professionisti che intendono aderire all'O.C.C. e affidando l'incarico esclusivamente ad un Collegio di Compositori.

6. LA POSIZIONE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

L'art. 15 della Legge 3/2012 stabilisce che deputati a costituire Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento sono gli enti pubblici dotati di adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

La norma stabilisce altresì che sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia:

- gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- gli **ordini professionali** degli avvocati, **dei commercialisti ed esperti contabili** e dei notai.

Il regolamento attuativo, non ancora emanato, dovrà quindi indicare:

- i requisiti di indipendenza e professionalità di cui dovrà essere in possesso l'ente pubblico;
- le modalità di iscrizione nel registro;
- le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti;
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

⁴ Art. 28 l. fall.: Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

- a) avvocati, dottori e ragionieri commercialisti;
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.



7. L'ESDEBITAZIONE

Il beneficio della esdebitazione è stato introdotto solo successivamente con il D.L. n. 179/2012 (cosidetto Sviluppo Bis) che ha esteso al debitore comune e al consumatore l'istituto della esdebitazione già introdotto dal D. Lgs 5/2006 in favore dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

L'istituto è ammesso esclusivamente per il debitore persona fisica in particolari condizioni e nel solo caso in cui sia stata richiesta la procedura di liquidazione del patrimonio.

L'art. 14 terdecies dispone infatti che il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa:

- a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

e non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonchè per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.



Il ricorso deve essere presentato dal debitore entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione e il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- che è stato concesso pur ricorrendo l'ipotesi indicata nella lettera b)
- che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Si ritiene che l'esdebitazione possa rappresentare un forte incentivo al ricorso a dette procedure da parte del debitore favorendo il cosiddetto *fresh start* ovvero la possibilità di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero".

8. COMPENSI

I compensi sono regolati dall'art. 15, comma 9, che prevede una fase transitoria (fino alla entrata in vigore del regolamento ministeriale) nella quale i compensi verranno determinati:

- secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo ridotti del 40%, quanto alle attività di cui alla sezione prima (accordo e piano del consumatore);
- secondo i parametri previsti per i curatori fallimentari ridotti del 40%, quanto alle attività di cui alla sezione seconda (liquidazione dei beni).

I compensi in favore dei commissari e dei curatori sono calcolati in percentuale (minima e massima) sull'attivo realizzato e sul passivo accertato secondo scaglioni progressivi ma in ogni caso, in ragione della riduzione operata, appaiono inadeguati in riferimento alle attività e alle responsabilità connesse allo svolgimento dell'incarico.

9. SANZIONI

La legge prevede sanzioni specifiche sia per il debitore sia per il professionista designato che incorrano in comportamenti penalmente rilevanti.

In particolare l'art. 16, al comma 1, prevede la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro per il debitore che, al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi:

- aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti,
- produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile,
- omette l'indicazione di beni nell'inventario, nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
- dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria,
- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

L'art. 16, comma 2, prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro per il componente dell'O.C.C. o per il professionista che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei



dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, nella relazioni ovvero che omette o rifiuta senza giustificato motivo un atto del suo ufficio cagionando un danno.

Vista la severità delle sanzioni, sarà necessario valutare adeguate forme di assicurazione a tutela dell'Organismo e dei suoi componenti.

10. CASISTICA E GIURISPRUDENZA

Come indicato nella premessa, il primo Organismo di Composizione della Crisi istituito, pur in assenza del decreto ministeriale, risulta ad oggi essere quello dell'Ordine degli Avvocati di Bari che si è dotato di un regolamento che disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Organismo anche quale ente formatore.

Il regolamento adottato - che presenta evidenti riferimenti alla mediazione ed è volto a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi - disciplina in sintesi: l'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti ("Compositori"), gli organi (Consiglio Direttivo, Segreteria Amministrativa, Comitato per la Formazione e il Responsabile Scientifico), la tenuta del registro dei professionisti, la nomina e le indennità spettanti.

Non si ha notizia di avvenute istituzioni di O.C.C. nell'ambito degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; è certo che alcuni Enti ne stanno avviando il progetto, spronati probabilmente dal parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato; si citano ad esempio:

- O.D.C.E.C. di Lucca: nel verbale del Consiglio del 12 marzo 2013 da atto che la necessità di costituire l'OCC è stata esortata nel corso di un incontro avuto con il Giudice Delegato ai fallimenti con ciò facendo emergere la esigenza dei Tribunali ad interloquire con professionisti competenti;
- O.D.C.E.C. di Pescara: nella relazione annuale 2014 ha annunciato l'avvio dei lavori propedeutici alla costituzione dell'OCC presso la sede dell'Ordine definendolo quale opportunità e sfida.

Lo strumento ad oggi non ha avuto la diffusione prevista (si contano in tutta Italia qualche decina di procedure avviate) e non si è ancora creata giurisprudenza sul tema, di contro numerosi sono i contributi della dottrina.

Si segnalano alcune pronunce di ammissione alla procedura e, recentemente, l'approvazione del primo piano del consumatore ad opera del Tribunale di Pistoia che ha omologato il piano proposto da un consumatore pensionato sovraindebitato per aiutare il figlio che, ammalatosi improvvisamente, non è più stato in grado di portare avanti la propria azienda e di provvedere al sostentamento della famiglia.

Il "piano del consumatore" omologato dal Tribunale di Pistoia, prevede lo stralcio di circa il 50% dell'indebitamento ed il pagamento del residuo 50% in 90 rate mensili (dunque con una dilazione di 7 anni e mezzo), somma che è stata calcolata, detraendo dalla pensione, le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Le risorse monetarie per pagare i creditori, pur non essendo oggi



disponibili, saranno ottenute anche rientrando in possesso del quinto della pensione già ceduto ad una finanziaria.

11. BOZZA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Di seguito si propone una bozza di regolamento che l'O.D.C.E.C. di Roma potrebbe adottare in caso di costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi. Per alcune rilevanti tematiche, sono state proposte ipotesi alternative.

Articolo 1- Oggetto e definizione

Il presente Regolamento si applica alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento gestite da questo Organismo.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto nel nostro ordinamento alcune procedure concorsuali aventi lo scopo di "porre rimedio" alle situazioni di sovraindebitamento non soggette, né assoggettabili, alle altre procedure concorsuali previste dalle legge fallimentare.

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il sovraindebitamento può interessare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore, pertanto, il ricorso a tali procedure può riguardare ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, o anche soggetti che non svolgono alcuna attività lavorativa.

E' genericamente designato con il termine di "debitore" il soggetto che può accedere ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento. All'interno della categoria dei debitori viene, poi, individuata la figura del "consumatore" definito dal comma 2, lett. b) dell'art. 6, l. 3/2012, come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA (di seguito "Organismo"), che svolge l'attività prevista dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, incaricando professionisti aderenti all'organismo (di seguito "Compositori") nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 2 – Procedure di composizione della crisi

L'Organismo gestisce le tre procedure previste di composizione della crisi: l'**accordo del debitore**, il



piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

L'accordo del debitore ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori.

Il piano del consumatore prevede, analogamente all'accordo del debitore, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, ma è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e prescinde, inoltre, da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del Giudice.

La liquidazione del patrimonio, infine, consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti – dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione – ad eccezione dei beni aventi carattere personale e viene eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest'ultima forma di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetta esclusivamente all'omologazione da parte del Giudice.

Articolo 3 - Formazione dei Compositori

Il presente Regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti (di seguito "Compositori") sarà svolta mediante corsi periodici per creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

4 – Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure, la composizione delle crisi da esso amministrata, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Comitato per la Formazione.

5 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili non consecutivamente e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura, ove possibile, l'equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Coordinatore ed un Vice Coordinatore ai quali sono delegate le funzioni esecutive nel rispetto della parità di genere.



Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e selezione dei Compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'Elenco dei Compositori;
- autorizza l'attività di formazione dei compositori;
- può delegare tutte le altre funzioni a uno o più membri del consiglio;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il Compositore o i componenti del Collegio incaricato alla composizione della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Compositori aderenti all'Organismo, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo al 31 dicembre di ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo e il rendiconto della gestione.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

L'attività prestata dal Consiglio Direttivo potrà essere oggetto di compensi di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Articolo 6 - La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e da due persone con compiti operativi scelte dal Consiglio dello stesso Ordine, tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dell'Organismo.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al/ai Compositore/i delegato/i, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi, la annota nell'apposito registro e la sottopone al Consiglio Direttivo per la eventuale ammissione;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata direttamente o delegata ai compositori.

Articolo 7 – Il comitato per la Formazione



Il Comitato per la Formazione è composto da tre a cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili non consecutivamente.

Sovrintende alla attività di formazione e può designare un responsabile scientifico anche esterno.

L'attività prestata dal Consiglio Direttivo potrà essere oggetto di compensi di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Articolo 8 - I Compositori incaricati

La nomina del collegio dei compositori incaricati per la composizione della crisi è fatta dal Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Il Collegio è composto da tre membri.

Al fine di evitare conflitti di interesse, a ciascun membro del Collegio possono essere attribuite specifiche e differenti funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione ed in particolare consulente del debitore, attestatore e ausiliario del giudice.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma da almeno cinque anni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del R.D. 267 del 1942, ovvero tenendo conto della specifica competenza acquisita in materia anche mediante la frequenza di corsi di formazione specifica.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco:

(si evidenziano alcune opzioni a puro titolo esemplificativo e non esaustivo)

- a) secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore;
- b) secondo criteri di rotazione sulla base dei nominativi dei professionisti che hanno presentato apposita domanda on-line precedente all'attribuzione degli incarichi. I criteri di rotazione terranno conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile/consumatore.

Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Collegio dei compositori designati un consulente esperto in specifiche materie.

I componenti del Collegio incaricato si impegnano a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (**Allegato A**), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore.

A tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, i compositori incaricati devono sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Consiglio Direttivo di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.



Parimenti, egli devono comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Consiglio Direttivo, in base a giustificati motivi, la sostituzione di uno o più compositori nominati, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c..

Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio di un componente incaricato di Professionisti che risultino comunque essere legati da vincoli di parentela con il debitore/consumatore. Accettato il mandato, i Compositori non possono rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione di un Compositore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Consiglio Direttivo (o del Coordinatore) nel tempo più breve possibile. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio Direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo e a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Articolo 9 - Norme di procedura

I professionisti incaricati si atterranno scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni.

Articolo 10 - Obbligo di Riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'organismo di composizione per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15 comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 11 - Indennità spettante ai Compositori e all'Organismo di composizione

L'indennità comprende i compensi per i compositori e per l' Organismo oltre ad eventuali rimborsi, spese documentate e strettamente inerenti la procedura.

Fino all'entrata in vigore dei Regolamento ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, legge n. 3 del 2012, i compensi dell'Organismo di composizione sono determinati:



- secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo (tabella compensi **Allegato B**), quanto alle attività di cui alla sezione I, capo II, Legge n. 3 del 2012;
- secondo i parametri previsti per i curatori fallimentari (**tabella compensi allegato C**) quanto alle attività di cui alla sezione II, capo II, Legge n. 3 del 2012.

Tali compensi sono ridotti del quaranta per cento.

Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8 del presente Regolamento è liquidato a parte sulla base della tariffa CTU di cui al DPR 115/2002 Tabella art. 2-3 DM 30-05-2002.

Per le spese di avvio del procedimento, quale acconto sul compenso complessivo, il debitore dovrà versare un importo pari al 20% (oltre accessori di legge) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della presentazione della domanda.

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 30 giorni.

In ogni caso è dovuto un acconto minimo di € 1.000,00.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il compenso dei compositori designati dovrà essere saldato entro l'omologa dell'accordo ex articolo 12 relativamente all'accordo di composizione, dopo l'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 bis e, infine, dopo il deposito del programma di liquidazione ex articolo 14 novies della Legge 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno così ripartiti:

- 80% in favore dei Compositori nominati;
- Il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II, capo II, legge n. 3 del 2012.

Il Consiglio Direttivo può disporre, prima dell'inizio delle attività di composizione della crisi, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione dell'acconto.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura di composizione.

Articolo 12 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente Regolamento e i suoi allegati sono approvati ed entrano in vigore in attesa nelle more dell'adozione del Regolamento ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, legge n. 3 del 2012 e saranno oggetto di revisione una volta emanato tale Regolamento.

Il presente Regolamento può essere comunque modificato dal Consiglio Direttivo previa approvazione dei mutamenti da parte del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Articolo 13 - Disciplina transitoria

Il primo Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio dell'Ordine.



La costituzione dell'albo dei Compositori avverrà entro un anno dall'approvazione del presente regolamento e verrà mensilmente aggiornato.

Ciascun Compositore non può svolgere le funzioni di componente dell'Organismo di Composizione per non più di due organismi a pena di cancellazione.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato (Compositore) per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

(1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione.

(2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale.

(3) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

(4) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata salvo che non riguardi fatti contrari alla legge.

ALLEGATO B

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30

Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. (GU n. 72 del 26-3-2012)

Art. 5

1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1 (v. di seguito), sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le



percentuali di cui all'articolo 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applica l'articolo 4, comma 1.

ALLEGATO C

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 25 gennaio 2012, n. 30

Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. (GU n. 72 del 26-3-2012)

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti: a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro; b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro; e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro; f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3

1. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attivita' economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un ulteriore compenso dello 0,50% sugli utili netti e dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 4

1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo' essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35 euro, salvo il caso previsto dall'articolo 2, comma 1.

2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5% sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma 1 del presente articolo, nonche' il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso o indennita'. Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.



12. CONCLUSIONI

Al di là dei risultati della presente indagine preliminare, necessariamente parziale e sommaria, si auspica che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma avvii in tempi brevi le attività volte alla costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, anche in considerazione della numerosità delle procedure che potrebbero potenzialmente interessare il Tribunale di Roma e della specifica competenza dei suoi iscritti nelle materie interessate dalla normativa.

La platea dei soggetti potenzialmente interessati alla normativa, se si considera l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e si prendono a riferimento le "statistiche sul sovraindebitamento" dei Paesi Europei sopra citati, è enorme ed in aumento e si prevede sia destinata ad assorbire buona parte delle procedure esecutive individuali - mobiliari e immobiliari.

Sarebbe interessante valutare il coinvolgimento nel progetto di altre categorie professionali quali avvocati e notai, formando per esempio un O.C.C. interprofessionale e valutare la istituzione di un Ente di Formazione analogo a quello previsto dalla normativa sulla Mediazione.

Il ritardo nella emanazione dei regolamenti da parte del Ministero è probabilmente una delle cause che non ha consentito ad oggi la diffusione della procedura ma il preliminare parere recentemente espresso dal Consiglio di Stato - nella parte in cui precisa che la normativa è direttamente esecutiva e prescindere dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo - si ritiene possa dare impulso alla diffusione delle procedure potendo gli ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai svolgere le funzioni degli O.C.C. anche se il relativo registro non è stato ancora costituito.

La diffusione di questo strumento normativo si ritiene sia legato anche alla adeguata preparazione/formazione dei professionisti che operano nel settore in grado di proporla ai propri clienti.



APPENDICE NORMATIVA E ALLEGATI

- 1) Legge 3 del 27 gennaio 2012;
- 2) Temi dell'attività Parlamentare Legge 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- 3) Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato - adunanza del 25 luglio 2013;
- 4) Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari;
- 5) Tribunale di Pistoia decreto di omologa piano del consumatore del 27/12/2013;
- 6) Stralcio verbale ODCEC Lucca del 12 marzo 2013;
- 7) Stralcio relazione del Presidente sull'attività del Consiglio dell'ODCEC di Pescara - Assemblea 2013 per il preventivo 2014



Legge 27 gennaio 2012, n. 3

*aggiornato con le modifiche apportate dal
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.*

CAPO II - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio

SEZIONE PRIMA - Procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento

§ 1. Disposizioni generali

Art. 6

Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Art. 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie



rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.

Art. 8

Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.



Art. 9

Deposito della proposta

1. La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

§ 2. Accordo di composizione della crisi

Art. 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede



legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 11

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.



4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Art. 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.



A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

§ 3. Piano del consumatore

Art. 12-bis

Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 12-ter

Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.



2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

§ 4. Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato



dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 14-bis

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.



4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

SEZIONE SECONDA - Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter

Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.



Art. 14-quater

Conversione della procedura di composizione in liquidazione

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies

Decreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.



Art. 14-sexies

Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purchè vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies

Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies

Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.



4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies

Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies

Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il



liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies

Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies

Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies

Esdebitazione

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;



b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

SEZIONE TERZA - Disposizioni comuni

Art. 15

Organismi di composizione della crisi

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla



data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente



alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.



Temi dell'attività Parlamentare

Legge 3/2012 - Composizione delle crisi da sovraindebitamento

- L'iter della legge
- La procedura di composizione delle crisi
- Il disegno di legge A.C. 5117
- Le modifiche apportate dal decreto-legge 179/2012
- Dossier pubblicati

Il Parlamento ha approvato la legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la quale ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità del singolo debitore, al quale non si possono applicare le ordinarie procedure concorsuali. Su tale disciplina è poi intervenuto il decreto-legge 179 del 2012 che ha modificato alcuni aspetti della procedura e ne ha esteso l'applicazione al sovraindebitamento del consumatore.

L'iter della legge

L'iter legislativo che ha condotto all'approvazione della legge n. 3 del 2012 è iniziato al Senato nel **settembre 2008** con l'esame in Commissione giustizia dell'AS 307, presentato dal Senatore Centaro. Approvato da quel ramo del Parlamento nell'aprile 2009, il provvedimento è giunto all'esame della Camera (AC. 2364) dove la Commissione giustizia l'ha approvato in sede legislativa il **26 ottobre 2011**, apportando però modificazioni che hanno determinato la necessità di un ulteriore esame al Senato (AS 307-B).

Nelle more della definitiva approvazione del testo, il Governo Monti ha ritenuto di dover accelerare l'introduzione dell'innovativo procedimento per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, emanando il **decreto-legge n. 212 del 2011**, il cui testo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera.

Il testo originario del decreto-legge 212/2011 aveva un contenuto duplice:

- nella prima parte (primi due capi) era introdotto un organico complesso di norme finalizzate a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di sovraindebitamento di soggetti – persone fisiche ed enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. Ai predetti soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione. In particolare, quanto alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, il decreto-legge prevedeva che: il debitore, con l'ausilio di organismi di composizione della crisi (ovvero enti pubblici iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia), ed eventualmente ricorrendo anche a garanti, propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti; la proposta di accordo è depositata in



tribunale, insieme all'elenco di tutti i creditori e all'indicazione analitica delle somme loro dovute, dei beni del debitore, delle dichiarazioni dei redditi, dell'indicazione del nucleo familiare con l'elenco delle spese occorrenti al suo sostentamento. In tribunale deve essere altresì depositata l'attestazione di fattibilità del piano, resa all'organismo di composizione delle crisi; il giudice fissa l'udienza convocando tutti i creditori; l'accordo è approvato con il consenso del 70% dei crediti (50% per il sovraindebitamento del consumatore) e non pregiudica i diritti dei creditori estranei. Il tribunale omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione; l'accordo può esser annullato (ad esempio se il debitore sottrae una parte dell'attivo) o risolto (ad esempio se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi assunti);

- nella seconda parte conteneva disposizioni per l'efficienza della giustizia civile: interventi sulla disciplina della mediazione; ampliamento delle ipotesi in cui è possibile stare in giudizio davanti al giudice di pace senza l'assistenza dell'avvocato, novella di disposizioni sulle impugnazioni civili, proroga dei magistrati onorari e interventi sulla disciplina della revisione dei conti nelle società di capitali.

La consapevolezza dello stato ormai avanzato dell'iter dell'AS 307-B ha indotto il Senato – chiamato ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge in prima lettura – ad **anteporre alla conversione l'approvazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare**. Ed ecco che è stata velocemente approvata e pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 2012 la legge n. 3 del 2012, destinata ad **entrare in vigore il 29 febbraio 2012**.

Con la legge pubblicata, ma non ancora entrata in vigore (a causa di una voluta lunga *vacatio legis*), la Commissione Giustizia del Senato ed il Governo hanno ritenuto di poter **utilizzare l'iter di conversione del decreto-legge per correggere alcuni aspetti della legge 3/2012**. Ciò spiega le **ampie modifiche** che il Senato aveva apportato al testo originario del decreto-legge, giunte all'esame della Camera con l'A.C. 4933.

Il **capo I** del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, nel testo approvato dal Senato, disciplinava il **sovraindebitamento del solo consumatore**.

Il sovraindebitamento viene definito come la situazione di predurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Questi può proporre, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, un piano per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, che indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori. La proposta di piano è depositata presso il tribunale. Ad essa sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'apposito organismo di composizione della crisi. Il piano viene omologato dal tribunale, che può nominare un liquidatore, e per tre anni i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano. Durante il periodo di tre anni le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. In alternativa al piano, il consumatore, quando versi in una situazione di sovraindebitamento ed abbia già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta. Spetta al giudice valutare a dichiarare aperta la procedura di liquidazione e nominare un liquidatore. I creditori presentano quindi domanda di partecipazione alla liquidazione,



con cui è congelata per 3 anni ogni azione sul patrimonio del debitore – che è sottoposto a inventario – da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Al termine dei due procedimenti si ha l'esdebitazione, che libera il consumatore sovraindebitato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore all'apertura della procedura che l'ha interessato. Sono previste sanzioni di carattere penale a carico del consumatore, dei componenti dell'organismo di composizione, del liquidatore nominato dal giudice e del gestore della liquidazione.

Il testo del disegno di legge di conversione trasmesso dal Senato introduceva poi un nuovo **Capo I-bis**, volto a **modificare la legge n. 3 del 2012**, con riguardo alle crisi da sovraindebitamento in generale, la cui disciplina veniva adeguata alle innovazioni introdotte con specifico riguardo al consumatore, di cui era riprodotta buona parte dei contenuti. La Commissione giustizia della Camera, chiamata ad esaminare le complesse novelle alla legge sul sovraindebitamento nei tempi ristretti della conversione di un decreto legge ha preferito eliminare dal decreto-legge tutti gli interventi sulla materia (come si evince dal resoconto della Commissione del 7 febbraio 2012), invitando il Governo a provvedere eventualmente presentando un apposito disegno di legge.

Il decreto-legge 212/2011 è stato così convertito dalla legge 10/2012, che ne ha anche modificato il titolo in "Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile". Ciò che residua infatti, dopo il procedimento di conversione, sono solo 5 articoli del decreto-legge (dall'articolo 13 al 17). Il testo approvato interviene solo su alcuni ambiti specifici quali: l'innalzamento del valore soglia, portato da 516,46 a 1.100 euro, entro cui le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause davanti al giudice di pace; la fissazione nelle cause davanti al giudice di pace di un limite per le spese di giudizio, pari al valore della domanda; la disciplina dell'inventario nel procedimento di apertura delle successioni; l'abrogazione della disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2012, relativa alle misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello; la proroga al 31 dicembre 2012 di alcuni termini relativi agli incarichi della magistratura onoraria; modifiche alla disciplina dei collegi sindacali nelle società di capitali.

E' dunque entrato in vigore il testo della legge 3/2012, senza modifiche mentre contestualmente il Governo presentava alla Camera il disegno di legge A.C. 5117.

La procedura di composizione delle crisi

La **legge n. 3 del 2012** che reca *disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*. Come si evince dal titolo, la legge interviene su due fronti: da un lato, modifica la disciplina vigente sull'usura e l'estorsione, al fine di superare i problemi emersi nell'applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999 (v. Contrasto dell'usura); dall'altro, in una più generale prospettiva preventiva, introduce una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità di debitori, ai quali non si applicano le ordinarie procedure concorsuali.

L'istituto della composizione delle **crisi da sovraindebitamento** nasce per far fronte a "una situazione di perdurante squilibrio economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte" che determina la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La crisi da sovraindebitamento può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi e gli imprenditori, purchè questi ultimi non siano soggetti alle procedure fallimentari (da ultimo, il DL 179/2012 ha esteso la procedura anche ai consumatori). Si tratta, in sostanza, della mancanza, protratta



nel tempo, di risorse economiche per far fronte agli impegni assunti, una situazione analoga a quella che può determinare il fallimento dell'imprenditore commerciale.

Il provvedimento delinea una sorta di procedura concorsuale, modellata sull'istituto del concordato fallimentare, applicabile a soggetti diversi dagli imprenditori commerciali, allo scopo, indicato nella relazione illustrativa, "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato".

Più in dettaglio, la legge contempla lo strumento dell'**accordo con i creditori**, su proposta del debitore, sulla base di un **piano di ristrutturazione** dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rispetto a questi ultimi, il piano può anche prevedere una moratoria dei pagamenti (con esclusione dei crediti impignorabili) sempre che il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine e l'esecuzione del piano venga affidata ad un liquidatore nominato dal giudice.

Viene definito il procedimento finalizzato all'omologazione da parte del giudice dell'accordo, che presuppone l'accettazione da parte dei creditori che rappresentino almeno il 70 per cento dei crediti (ora, a seguito del DL 179/2012, il **60 per cento**) e prevede il coinvolgimento degli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Questi ultimi, costituiti *ad hoc* da enti pubblici e iscritti in apposito registro, svolgono in generale attività di assistenza al debitore finalizzate al superamento della crisi di liquidità, di soluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso.

Il disegno di legge A.C. 5117

In particolare, il disegno di legge introduce un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da **sovraindebitamento del consumatore**, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un **piano** di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L'omologazione del piano da parte del giudice sarà fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore.

Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, attualmente disciplinato dalla legge n. 3/2012, il disegno di legge riduce al **60%** (in luogo dell'attuale 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori.

Inoltre, il disegno di legge detta una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un **pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati** (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile



la sola dilazione di pagamento). Per quanto riguarda invece la posizione dei **creditori** rimasti **estranei** all'accordo proposto dal debitore, il disegno di legge ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.

La proposta del Governo introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di **liquidazione** di tutti i beni del debitore, anche se consumatore e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di **esdebitazione** per i crediti non soddisfatti.

Le modifiche apportate dal decreto-legge 179/2012

L'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito dalla legge 221/2012, ha riformato il Capo II della legge 3/2012, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge A.C. 5117. Le novelle si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero a partire dal 18 gennaio 2013).

In estrema sintesi, la disposizione introduce un ulteriore procedimento per la **composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore**, definito come il «debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Egli potrà - con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi - proporre al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'omologazione del piano da parte del giudice sarà fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore (basato sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni) e sulla sua mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. In caso di contestazioni da parte dei creditori, il giudice procederà all'**omologazione soltanto se riterrà che il singolo credito possa essere meglio soddisfatto dal piano rispetto a quanto non sarebbe in caso di liquidazione del patrimonio del debitore**.

Quanto al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore, attualmente disciplinato dalla legge n. 3/2012, il decreto-legge riduce al 60% (in luogo del precedente 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori.

Inoltre, il decreto-legge detta una serie di **disposizioni comuni** ad entrambi i procedimenti incidendo sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento).

Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo proposto dal debitore, il provvedimento ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione - dell'organismo di composizione della crisi e poi del tribunale - sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore.



L'articolo 18 introduce poi la possibilità di una procedura alternativa, di **liquidazione di tutti i beni del debitore**, anche se consumatore, e subordina al verificarsi di determinate condizioni e a uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di **esdebitazione** per i crediti non soddisfatti.

Per il quadro normativo vigente in tema di composizione delle crisi da sovraindebitamento si veda DL 179/2012, art. 18 - Le modifiche alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.



Numero 03812/2013 e data 10/09/2013



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2013

NUMERO AFFARE 02694/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia - Ufficio legislativo.

Regolamento concernente requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, a' sensi dell'art. 15 della L. 27 gennaio 2012 n. 3, recante "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento*"

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione Prot. n. 3849.U in data 03/07/2013 con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fulvio Rocco;

Premesso e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1. La L. 27 gennaio 2012 n. 3, intitolata "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento*", reca innanzitutto consistenti innovazioni nell'ambito dei contigui ambiti normativi dell'usura e dell'estorsione tra l'altro integrando con disposizioni intese a migliorare i vari istituti contemplati dalla L. 7 marzo 1996 n. 108 in materia di usura e dalla L. 23 febbraio 1999 n. 44 disciplinante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Come è ben noto, il legislatore persegue mediante tali leggi organiche l'obiettivo di estirpare fenomeni di crescente allarme sociale resi ancor più gravi dalla difficile emergenza economica attualmente vissuta dal Paese, non solo mediante l'inasprimento delle sanzioni penali per i responsabili di reati i cui effetti si riverberano sia sui singoli soggetti colpiti, sia sull'intero tessuto socio-produttivo, ma anche apprestando sistemi di prevenzione e di intervento a sostegno delle vittime di tali reati, in modo da alleviarne le situazioni di dissesto economico.

In tale contesto assume grande importanza il Capo II della stessa L. 3 del 2012, recentemente e radicalmente innovato dall'art. 18 , comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221 ("*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*") e che disciplina i "*procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio*".

Il legislatore ha in tal modo introdotto nell'ordinamento misure strutturali dedicate alle esigenze non solo dei soggetti che hanno subito le azioni delittuose di usurai e di estorsori ma che, più in generale - e, quindi, anche al di fuori degli effetti di tali reati - vengono a trovarsi in dipendenza delle attuali emergenze economiche in una situazione di "*sovra indebitamento*", ossia di "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante*



difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (cfr., per la relativa definizione, l'art. 6, comma 2, lett. a), della L. 3 del 2012).

Lo stesso legislatore ha inoltre espressamente considerato che il "sovraindebitamento" può riguardare non solo l'imprenditore singolo o associato, ovvero il libero professionista, ma anche la ben più ampia e generale categoria del "consumatore", a sua volta definito - per l'appunto - come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (cfr. *ibidem*, lett. b)).

Tale definizione risulta del tutto consonante rispetto a quella contenuta nell'art. 3 del D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del consumo") come modificato dall'art. 3 del D.L.vo 23 ottobre 2007 n. 221, in forza della quale "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

In dipendenza di ciò, pertanto - e in estrema sintesi - l'art. 7 e ss. della L. 3 del 2012 contempla la disciplina qui appresso riassunta.

1) il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 della legge medesima con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che - assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 cod. proc. civ. del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali - preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, nonché indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni; è anche possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorquando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi; con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento; il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nominato dall'autorità giudiziaria;

2) il consumatore in stato di sovraindebitamento può a sua volta proporre ai propri creditori un analogo accordo, sempre con l'ausilio degli anzidetti organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale competente;

3) al deposito della proposta del debitore o del consumatore presso il tribunale, disciplinato dall'art. 9 della L. 3 del 2012, seguono gli incumbenti di convocazione dell'udienza da parte del giudice per il tentativo di accordo con i creditori con blocco interinale delle procedure esecutive in corso (cfr. *ibidem*, art. 10 e ss.); l'accordo è raggiunto nell'ipotesi dell'adesione da parte dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, con conseguente omologazione da parte del giudice del piano del debitore o del consumatore;

4) in alternativa della procedura di composizione della crisi il debitore può anche chiedere al tribunale competente la liquidazione del suo patrimonio, a' sensi dell'art. 14-ter e ss. della L. 3 del 2012.

Giova comunque rimarcare, al fine di evidenziare sin d'ora il complesso delle attività devolute dalla legge agli organismi di composizione della crisi, configurati dal legislatore quali soggetti imprescindibilmente fondamentali della disciplina legislativa in esame, che:

a) l'esecuzione del piano di cui all'art. 8 della L. 3 del 2012 è affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell' organismo di composizione della crisi ;



- b) la proposta di accordo, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti (art. 9 della L. 3 del 2012); comunque, l'organismo di composizione della crisi verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano (cfr. art. 15 della L. 3 del 2012) e assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, nonché all'esecuzione dello stesso (cfr. *ibidem*);
- c) se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il giudice ordina a' sensi dell'art. 10 della L. 3 del 2012 la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- d) i creditori, in caso di accettazione dell'accordo, fanno pervenire il proprio consenso all'organismo di composizione della crisi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice (cfr. art. 11 della L. 3 del 2012);
- e) se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti, allegando il testo dell'accordo stesso; nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni; decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (cfr. *ibidem*, art. 12).
- f) il giudice fissa l'udienza per l'omologa dell'accordo disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori (cfr. *ibidem*, art. 12-bis);
- g) se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate, con applicazione dell'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (cfr. *ibidem*, art. 13);
- h) l'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, fermo restando che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura (cfr. *ibidem*);
- i) quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta (cfr. *ibidem*);
- l) la presentazione della domanda di liquidazione dei beni presuppone l'allegazione alla stessa – tra l'altro – di una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: I) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; II) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; III) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; IV) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; V) e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (cfr. art. 14-ter della L. 3 del 2012);
- m) nel caso della presentazione della domanda di liquidazione dei beni l'organismo di liquidazione della crisi è obbligato a comunicare la relativa circostanza all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, ivi



compresi quelli degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante (cfr. *ibidem*);

n) quando il giudice lo dispone, l'organismo di composizione della crisi svolge le funzioni di liquidatore ovvero di gestore per la liquidazione (cfr. art. 15 della L. 3 del 2012);

o) per lo svolgimento dei compiti e delle attività contemplate nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, comma 2, del D.L.vo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e delle conseguenti disposizioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. art. 15 della L.3 del 2012);

p) in dipendenza degli obblighi previsti per l'organismo di composizione della crisi sono previste specifiche sanzioni penali, segnatamente a carico del suo componente che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione che accompagna quest'ultimo, nonché a carico del componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio (cfr. art. 16 della L. 3 del 2012).

2.1. Ciò posto, l'art. 15 della L. 3 del 2012 come sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. t), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221 testualmente dispone, nei suoi commi 1, 2, 3 e 4 che:

"(1) Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della L. 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

(2) Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

(3) I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma , sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

(4) Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Va anche rimarcato che, a' sensi del comma 9 dello stesso art. 15 ora in esame, *"i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato"* e che *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono*



determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo" – ossia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che consistono nella formazione, nell'approvazione e nella gestione dei piani e degli accordi dei debitori e dei consumatori - e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo" - e, cioè, le procedure di liquidazione del patrimonio - con la precisazione che "i predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento".

2.2. Con nota Prot. n. 3849.U dd. 3 luglio 2013 l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione, al fine di acquisirne il parere, un articolato del regolamento contemplato dal testè riportato comma 3 dell'art. 15, corredato – tra l'altro – dall'assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 3353/49/Varie/3574 dd. 18 giugno 2013 (con annessa e consonante nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Prot. 46173 dd. 10 giugno 2013) e dall'assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico Prot. n. 0012259-17.15.03/49 dd. 28 giugno 2013 all'ulteriore corso dell'articolato.

2.3. Tutto ciò doverosamente premesso, la Sezione evidenzia innanzitutto che la fonte legislativa sovrastante affida al regolamento da esso previsto la competenza a normare:

- 1) l'individuazione dei requisiti di indipendenza e professionalità in capo agli enti pubblici che, conseguentemente individuati, possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovra indebitamento;
- 2) le modalità di iscrizione degli anzidetti organismi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia;
- 3) la disciplina delle condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura;
- 4) per implicito, avuto segnatamente riguardo al comma 9 dell'art. 15 dell'attuale testo della L. 3 del 2012, la disciplina per la determinazione dei compensi per le attività prestate.

Il contenuto della fonte regolamentare deve ovviamente conformarsi a quelle disposizioni della sovrastante disciplina di rango legislativo che incidono nelle materie anzidette.

In tal senso l'attuale testo dell'art. 15, comma 1, della L. 3 del 2012 dispone infatti – come si è visto – che "gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della L. 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni", nonché "il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a), della L. 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro" di cui trattasi.

E bene precisare che, ad avviso della Sezione l'iscrizione dei soggetti testè menzionati è configurata dalla legge quale atto dovuto, senza necessità di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'autorità cui sono rimessi l'impianto e la gestione del registro medesimo: e che, pertanto, necessitata conseguenza di ciò è che tali soggetti già direttamente individuati dal legislatore ben possono sin d'ora svolgere le incombenze proprie degli organismi di conciliazione anche se il relativo registro non è stato ancora costituito.

Analoga soluzione si impone per i soggetti di cui all'attuale testo del comma 9 dello stesso articolo, ossia i professionisti o le società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, nonché i notai nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Queste pur circoscritte ma significative ipotesi di applicazione immediata della fonte legislativa anche a prescindere dalla non ancora conseguita vigenza della fonte regolamentare attuativa sono indotte – anche al di là della pur esaustiva chiarezza in tal senso del testo di legge – dalla



considerazione dell’innegabilmente forte domanda sociale di attivazione degli istituti procedurali della composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Del resto – come si è visto innanzi - lo stesso legislatore ha in tal senso previsto una già operante disciplina transitoria per la quantificazione dei compensi per le prestazioni effettuate a titolo di organismi di composizione della crisi.

3.1. Venendo ora all’esame dell’articolato del regolamento qui trasmesso, la Sezione non può allo stato esprimere un parere complessivamente favorevole sullo stesso e ne raccomanda un complessivo riesame per le considerazioni qui di seguito esposte.

3.2. Va innanzitutto evidenziato che nella relazione accompagnante l’articolato si legge – tra l’altro – che “l’art. 15, comma 1, della legge n. 3 del 2012 recita: *“Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici”*; la declinazione attuativa di tale disposizione normativa è stata quella di consentire la costituzione di organismi sia quali articolazioni interne di enti pubblici, sia quali soggetti esterni agli stessi dotati di una propria autonomia e soggettività; tale soluzione costituisce il precipitato applicativo del principio della generale capacità di diritto privato degli enti pubblici (che in questa sede non impatta con quelle tendenze legislative volte a limitarne la portata con riguardo all’esercizio di attività istituzionali), ai quali, posta l’ampia portata autorizzatoria della norma primaria (che consente di dire soddisfatta l’esigenza di collegamento tra le finalità indicate dalla legge e l’azione del soggetto pubblico), è demandata, volta per volta, l’individuazione delle concrete modalità di costituzione dell’organismo alla luce dei generali criteri di economicità ed efficienza ai quali i soggetti pubblici devono uniformarsi. E’ rimessa all’ente pubblico costituente dunque la scelta della forma giuridica dell’organismo, fermo il perseguimento dell’interesse pubblico cui lo stesso deve essere funzionale. In questo contesto e ferma l’applicazione delle regole generali che governano gli enti collettivi partecipati da soggetti pubblici e soggetti privati (in primo luogo di quelle volte ad evitare alterazioni alla concorrenza e a garantire la parità di trattamento degli operatori privati presenti sul mercato) la forma giuridica collettiva dell’organismo costituito da parte di uno o più enti pubblici potrà conoscere anche la partecipazione di soggetti privati. L’interpretazione sistematica della disposizione primaria ha, però, indotto a ritenere necessario che la costituzione da parte di enti pubblici non possa essere condizione sufficiente ai fini dell’iscrizione dell’organismo, dovendo lo stesso, per tutto il corso della sua attività, essere conformato da regole di *governance* tali da collocare gli effettivi poteri gestori in capo a soggetti pubblici (in questo dovendosi cogliere la volontà del legislatore primario che, emendando il testo originario del decreto legge n. 179 del 2012, ha impedito agli enti privati la costituzione di organismi). A riguardo non si è però ritenuto di declinare la “gestione” in specifiche modalità di *governance* o di controllo, (ad esempio quella della partecipazione maggioritaria), ritenendosi più efficiente la scelta di demandare di volta in volta la valutazione in parola all’autorità di vigilanza, ben potendosi immaginare un ampio numero di casi non preventivamente modulabili in sede di esercizio dell’autonomia statutaria (ad esempio regole negoziali che attribuiscono agli enti pubblici il potere di nominare e rimuovere gli organi di amministrazione) (cfr. *ivi*, pag. 3 e ss.).

Va premesso che, in termini generali, la possibilità per un ente pubblico di costituire di propria iniziativa “*organismi*” da esso dipendenti non va concettualmente inquadrata – come in buona sostanza si sostiene nella relazione surriportata – nella capacità di diritto privato dell’ente medesimo, ma nella sua naturale capacità di auto-organizzazione, ossia nell’esercizio di un potere eminentemente pubblico avente ad oggetto l’assetto dei propri organi e uffici e le modalità del loro funzionamento in coerenza delle funzioni che devono essere svolte, nell’ambito del principio di legalità e della riserva relativa di legge al riguardo vigente (cfr. art. 97 Cost., nonché l’art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165).

La circostanza che gli “*organismi*” posti in essere siano interni all’Ente, ovvero esterni ad esso (dando quindi origine in quest’ultimo caso a fenomeni di c.d. “*entificazione*” di secondo grado per certo non



commendevoli in un contesto storico nel quale dichiaratamente si persegue, semmai, l'indirizzo di contenere la proliferazione di nuove persone giuridiche pubbliche: e ciò sia per le ben note necessità di contenimento della spesa pubblica, ribadite del resto anche dal comma 4 dello stesso art. 15 della L. 3 del 2012, sia per l'esigenza dei principi di semplificazione e di economicità dell'azione amministrativa: cfr. al riguardo l'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche) nulla sposta in ordine alla necessaria riconduzione della volontà dell'Ente di istituire un organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento alla forma di un atto eminentemente autoritativo proprio in quanto espressione dell'auto-organizzazione dell'Ente stesso: e ciò, si badi, anche nell'ipotesi in cui un eventuale procedimento di "entificazione" di secondo grado dovesse sostanziarsi nell'istituzione di un "organismo" esterno di diritto privato.

Va da sé che quest'ultima eventualità, ancorché apparentemente considerata come praticabile nella relazione surriportata, dovrebbe essere meglio meditata in dipendenza dell'art. 9, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135 laddove si è introdotto il divieto per gli enti locali "di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione": nè può essere obliterata in tal senso la circostanza che la previsione dell'attuale testo dell'art. 15 della L. 3 del 2012, se intesa come potenzialmente inclusiva degli enti locali tra gli enti ivi prefigurati, ricade nel divieto ora enunciato proprio ed in quanto sostanza comunque un conferimento di funzioni, ragionevolmente riconducibili – almeno per quanto attiene ai comuni - nel novero dei servizi alla persona e alla comunità (cfr. art. 13 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267).

Né - ancora - va sottaciuto che, qualora l'ente interessato dall'applicazione dell'art. 15 della L. 3 del 2012 non fosse assoggettato alle limitazioni dianzi descritte e interessanti gli enti locali e potesse pertanto procedere anche all'istituzione di un organismo esterno ad esso e assoggettato a norme di diritto privato, andrebbe per certo ricondotto al controllo del responsabile del registro – come del resto ammesso nella stessa Relazione – la sussistenza nel rapporto tra soggetto istitutore e soggetto istituito di idonei meccanismi (retti, all'evidenza, da norme di azione, ossia eminentemente pubblicistiche) che strettamente ancorino l'operato del medesimo organismo privato alla volontà del soggetto pubblico che lo ha istituito.

Non può comunque negarsi che l'attività dell'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento – ancorché, in ipotesi, retto organizzativamente da norme di diritto privato - sostanza, comunque, l'esercizio da parte dell'organismo medesimo e delle persone fisiche che in esso operano - *in primis* i "gestori della crisi" - di funzioni indubitabilmente pubbliche, avuto segnatamente riguardo a quanto evidenziato nel § 1 del presente parere, per di più configurabili in un non indifferente novero di circostanze, quali funzioni proprie dell'ausiliario del giudice.

Più in generale, non è dato di comprendere il motivo per cui, a fronte di una documentata e consapevole volontà del legislatore di escludere le persone giuridiche private dallo svolgimento delle funzioni di composizione delle crisi da sovraindebitamento, persone giuridiche private dovrebbero svolgere tali funzioni soltanto in dipendenza della circostanza che una mera fonte regolamentare ciò consente se le persone giuridiche private sono istituite e controllate da enti pubblici.

Ancor di meno praticabile, rispetto alla mancata previsione da parte del legislatore di organismi privati per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, risulta l'adombrata possibilità di ammettere all'iscrizione nel registro di organismi misti pubblico-privati, affidando ogni valutazione al riguardo al responsabile del registro medesimo in assenza di qualsivoglia criterio direttivo dato dal regolamento: e ciò, comunque, a prescindere dall'assorbente notazione di fondo che l'iscrizione di consimili soggetti nel



registro in questione configurerebbe una palese elusione all'implicito divieto vigente di costituzione degli organismi di cui trattasi da parte di soggetti privati.

Il contesto ordinamentale ora delineato impone, quindi, di interpretare la prima parte del comma 1 dell'art. 15 dell'attuale testo della L. 3 del 2012 - ossia "*possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3*" - nel senso che gli organismi in questione devono essere indefettibilmente istituiti e organizzati da enti pubblici mediante l'apprestamento di norme e di atti di diritto pubblico, e che - al di là dell'esplicito divieto di "*esternalizzazione*" vigente per gli enti locali - è opportuna comunque una riconduzione dell'organismo, a sua volta avente natura pubblica, all'interno dell'assetto organizzativo dell'ente pubblico che lo istituisce, e ciò al fine di evitare incrementi di spesa comunque tassativamente vietati al riguardo dal comma 4 dello stesso art. 15.

3.3. Dalla lettura della definizione di "*ente pubblico*" contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. h) dell'articolato in esame si ricava, in via del tutto ineludibile, che la fonte regolamentare non attua, ma stravolge addirittura lo stesso dato testuale della norma legislativa che ne prefigura il contenuto. L'art. 15 dell'attuale testo della L. 3 del 2012 affida infatti - in via del tutto inequivocabile - alla fonte regolamentare la competenza dell'individuazione, nel contesto sistematico dei diversi enti pubblici contemplati dal nostro ordinamento giuridico, di quei requisiti di indipendenza e di professionalità in essi presenti che possono consentire l'idonea istituzione nel loro ambito organizzativo di un organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento; e, in dipendenza di ciò, la materiale elencazione delle tipologie degli enti pubblici titolati a provvedere al riguardo.

Viceversa, la fonte regolamentare non reca alcun criterio di scelta in proposito, ma testualmente annovera tra i possibili soggetti iscritti nell'elenco - stante la definizione data dall'art. 1, comma 1, lett. h) dell'"ente pubblico" - "*la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero*", ossia qualsivoglia tipologia di persona giuridica pubblica, devolvendo per implicito ogni discriminazione al riguardo al responsabile della tenuta del registro.

E' evidente che tale disposizione di per sé confligge con la sovraordinata fonte legislativa.

Inoltre, risulta altrettanto evidente che qualsivoglia persona giuridica pubblica di diritto straniero o internazionale non può operare all'interno del nostro ordinamento giuridico in forza di una mera previsione regolamentare, ma solo in dipendenza di un'apposita limitazione di sovranità dello Stato italiano che assuma la forma di trattato internazionale, anche a' sensi dell'art. 11 Cost., seconda e terza parte; e che, sempre in tal senso, va doverosamente preso atto che, per quanto attiene all'ordinamento comunitario, l'art. 51 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) esclude *expressis verbis* dall'applicazione delle disposizioni che disciplinano la libertà di stabilimento quelle attività dello Stato membro che "*partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri*" come - per l'appunto - quelle in esame.

Deve pertanto concludersi nel senso che non solo la surriportata definizione dell'art. 1, comma 1, lett. h) dell'articolato in esame è del tutto abnorme, ma che è anche in via consequenziale abnorme l'implicita (ma nella relazione accompagnante il regolamento medesimo resa esplicita) traslazione in capo al responsabile della tenuta del registro di ogni competenza ad individuare in capo ai singoli enti pubblici la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al registro medesimo, per di più anche nei confronti di soggetti pubblici la cui attività è retta da norme diverse da quelle italiane e che non sono abilitati *ex lege* ad operare, in quanto tali, nel territorio dello Stato italiano.

3.4. Semmai, il problema della nazionalità dovrebbe involgere - e in ordine a questo l'articolato in esame nulla dispone, né potrebbe disporre - lo *status* dei singoli "*gestori della crisi*" operanti presso i diversi organismi.



Necessita al riguardo evidenziare che, nell'ipotesi in cui tra costoro e l'organismo presso il quale essi svolgano la loro attività fosse riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di para-subordinazione, rilevarebbe per certo, qualora gli interessati fossero cittadini di altri Stati appartenenti all'UE, l'esclusione dalla libertà di circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45, § 4, TFUE, posto che ivi si afferma che essa non è applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione e, quindi, anche all'assunzione di pubblici uffici, stante la clausola generale contenuta nell'art. 51 Cost., derogabile dal legislatore ordinario - e non, pertanto, in via regolamentare - in forza della quale deve reputarsi implicitamente richiesto dal "sistema" il possesso del requisito della cittadinanza italiana per l'assunzione di qualsivoglia "pubblico ufficio".

Se – viceversa – si volessero configurare i "gestori della crisi" privi della cittadinanza italiana quali liberi professionisti meramente "organizzati" dagli organismi di riferimento, allora per i cittadini di altri Stati membri dell'UE rilevarebbe in senso negativo l'anzidetto art. 51 TFUE e - comunque - per i cittadini stranieri in genere, l'anzidetta "clausola generale" di cui all'art. 51 Cost.

3.5. Va anche rimarcato che, per quanto attiene all'individuazione in concreto dei soggetti gestori della crisi che possono operare all'interno degli organismi, il regolamento non disciplina le modalità della loro scelta da parte degli organismi e – come detto innanzi – la tipologia del loro rapporto con gli stessi.

Parimenti mancante è una disciplina circa i criteri di riparto tra di loro degli affari da trattare, nonché del compenso che deve essere riconosciuto individualmente per le loro attività professionali, posto che dagli artt. 16, 17 e 18 risulterebbe che il percettore del compenso medesimo è l'organismo.

Manca inoltre una regolamentazione circa gli illeciti disciplinari dei soggetti gestori della crisi, le conseguenti sanzioni e i procedimenti per applicarle.

Né è chiarito se il personale dipendente dagli enti pubblici che costituiscono gli organismi può, se in possesso dei relativi requisiti, svolgere l'attività di gestore della crisi presso l'ente di appartenenza; pare evidente che, ove si optasse per tale soluzione, dovrebbe essere considerata la disciplina contenuta nell'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, con conseguente necessità di acquisire per la stesura della relativa parte dell'articolo i pareri del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato.

4. Come dianzi specificato, l'insieme dei rilievi sin qui formulati preclude, allo stato, l'espressione di un parere favorevole sull'articolo in esame; la Sezione suggerisce pertanto che lo stesso sia riesaminato nella sua integrità considerando le problematiche dianzi esposte.

A titolo collaborativo, e comunque con riserva di ulteriore esame sull'articolo medesimo al momento della sua ripresentazione per il definitivo parere di competenza, si segnala comunque sin d'ora quanto segue:

- 1) e' opportuno che la disciplina illustrativa dell'oggetto del regolamento (attuale art. 2) preceda nella sistematica del testo dell'atto normativo in esame quella recante le definizioni (attuale art. 1);
- 2) all'art. 3 va precisato che il magistrato eventualmente preposto al registro sia appartenente all'ordine giudiziario ma collocato fuori ruolo;
- 3) sempre all'art. 3 va precisato che la gestione del registro deve, e non può, avvenire con modalità informatiche, stante il progressivo abbandono da parte della P.A. delle forme gestionali cartacee delle proprie attività (cfr. D.L.vo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche);
- 4) l'art. 4, comma 5, lett. a), contemplante i requisiti di accesso per l'iscrizione negli elenchi A e B, deve essere integrato contemplando, oltre al possesso della laurea magistrale dell'attuale ordinamento universitario, anche l'equipollente laurea del c.d. "vecchio ordinamento";



5) per quanto attiene al comma 9 dello stesso art. 4, va tenuto presente che non risulta corretta la previsione per cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti "può essere presentata anche" a' sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, posto che – se non diversamente disposto dalla legge - tutti i requisiti sono ora dichiarati e non già certificati dalla parte interessata, a' sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 12 novembre 2011 n. 183, recante modifiche agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con contestuale introduzione nello stesso testo normativo del nuovo art. 44-bis (c.d. "decertificazione"), salvi restando i controlli da parte della P.A.;

6) all'art. 5 va precisato che la mancata emissione del provvedimento di iscrizione entro i 30 giorni ivi previsti equivale a diniego della stessa;

7) all'art. 6, comma 2, l'espressione "l'ente o l'organismo" va sostituita con "l'organismo".

P.Q.M.

IL PRESIDENTE

La Sezione sospende, allo stato, l'espressione del definitivo parere sull'ulteriore corso del regolamento in esame, in attesa che l'Amministrazione trasmetta nuovo schema di provvedimento rielaborato sulla base delle motivazioni suesposte. L'ESTENSORE Franco Frattini

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

oooooooooooo

1. - Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito denominato "Organismo"), espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2- Attività di formazione

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti

3. - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) La Segreteria Amministrativa.

4. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine nomina, altresì, un coordinatore ed un vice coordinatore ai quali sono delegate le funzioni esecutive, nel rispetto della parità di genere.



Il Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e selezione dei compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento; può delegare il Coordinatore, o in sua vece il Vice Coordinatore, per tutte le altre funzioni; nomina o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

5. - La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario con funzioni direttive nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e da due persone con compiti operativi scelte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Ordine degli Avvocati di Bari.

La Segreteria dell'ORGANISMO amministra il servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria verifica

- a) la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata direttamente o delegata ai professionisti.

6. Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

La nomina del singolo professionista incaricato per la composizione della crisi è fatta dal Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si possono iscrivere nell'elenco gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati istituito presso il Tribunale di Bari, con anzianità di otto anni, che dichiarino di avere maturato specifica competenza in materia.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore civile / consumatore.

In controversie di particolare importanza, il Consiglio Direttivo può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore iscritto nell'apposito elenco riservato ai dottori commercialisti istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (o dei Commercialisti).

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Consiglio Direttivo di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 [c.p.c.](#), e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Consiglio Direttivo, in base a giustificati motivi, la



sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del professionista incaricato di Professionisti che risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi tre anni o comunque essere legati da vincoli di parentela con il debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Consiglio Direttivo (o del Coordinatore) nel tempo più breve possibile.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei 2 anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

7. Norme di procedura.

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, che qui devono aversi per interamente riportate.

8. Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere tenuti a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di composizione; non può esser deferito giuramento decisorio.

9. Indennità spettante all'organismo di composizione.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di composizione.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, l. n. 3 del 2012, i compensi dell'Organismo di composizione sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione I,



capo II, l. n. 3 del 2012 e per i curatori fallimentari quanto alle attività di cui alla sezione II, capo II, l. n. 3 del 2012.

E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Per le spese di avvio del procedimento, a valere in conto al compenso complessivo, è dovuto un importo fisso pari ad € 1.000,00, oltre iva, che deve essere versato, dal debitore istante, al momento del deposito della domanda.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura di composizione.

10. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento o i suoi allegati sono approvati ed entrano in vigore nelle more dell'adozione del Regolamento ministeriale di cui all'art. 15, comma 3, legge n. 3 del 2012 e saranno oggetto di revisione una volta emanato tale Regolamento. Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dei mutamenti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

11. Disciplina transitoria.

Il primo consiglio direttivo rimane in carica fino al 31.12.2014.

La costituzione dell'albo dei compositori avverrà entro un anno dall'approvazione del presente regolamento e verrà mensilmente aggiornato.

Le funzioni di componente dell'Organismo di Composizione sono incompatibili con la partecipazione ad altri Organismi analoghi a pena di cancellazione.

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- (1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- (2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- (3) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
- (4) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

Firma _____